

N. R.G. 41399/2012



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa B -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41399/2012 promossa da:

CEMENTAZIONI E SONDAGGI SRL (C.F.00808580153), con il patrocinio dell'avv. COGNI MASSIMO, elettivamente domiciliat in VIA BOCCACCIO, 4 20123 MILANO

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (C.F. 00651990582), con il patrocinio dell'avv. PILATO FRANCESCO elettivamente domiciliat in VIA G.B. PIRELLI, 30 20129 MILANO

convenuto

attore

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice, Cementazioni e Sondaggi S.r.l., ha chiesto l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti alla Cementazioni e Sondaggi S.r.l. dallo smarrimento di titoli cambiari depositati dalla ricorrente presso la BNL-S:p-A., e la condanna di BNL S.p.A al pagamento di Euro 67.205,11, importo dato dalla somma di Euro 23.233,97 (sorte capitale) ed Euro 44.888,25 (maggior carico di interessi passivi addebitati dalla banca sul conto corrente intestato alla società).

A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in fatto di:

- aver consegnato il 30 luglio 2002 per l'incasso, presso l'istituto di credito BNL S.p.A. 4 cambiali emesse dalla Cooperativa Edile S.C. a.r.l., dell'importo di Euro 11.158,43 l'una, con scadenza al 31 ottobre 2002;
- alla scadenza le cambiali venivano incassate dalla BNL e accreditate sul conto del cliente; nel successivo mese di gennaio la società rilevava dalla stampa di un estratto conto che la somma accreditata era stata stornata con la dicitura "effetti smarriti" con valuta retroattiva al 31.10.2002; alcuni giorni dopo l'accaduto la società riceveva una comunicazione formale dall'istituto di credito, con la quale lo stesso dava notizia dello smarrimento dei titoli nell'iter dell'incasso, e comunicava che avrebbe tentato il recupero bonario dell'importo presso l'istituto di credito del debitore (MPS);
- con raccomandata 18,3.2003 l'attrice denunciava la negligenza della BNL e contestava la mancata consegna di copia della denuncia di smarrimento e del ricorso per l'ammortamneto dei titoli smarriti;
- con raccomandata del 21.5.2003 l'attrice comunicava alla BNL che la debitrice non aveva regolato le pendenze e ripeteva di aver necessità di copia della denuncia di smarrimento e e del decreto di ammortamento;
- solo con raccomandata 5.5.2004 la BNL comunicava di essersi attivata per il recupero di tali
 importi presso il debitore il quale non avevo tuttavia acconsentito alla definizione e forniva
 rassicurazioni all'attrice circa la futura attivazione della procedura di ammortamento dei titoli
 cambiari, fino a quel momento non ancora intrapresa.
- nel luglio 2003 la C.S. S.r.l. aveva ricevuto comunicazione della ammissione della società debitrice alla procedura di amministrazione controllata per il periodo di due anni;
- solo il 7 maggio 2004 la BNL provvedeva a depositare il ricorso per l'ammortamento dei titoli;
- il 3 febbraio 2005 il presidente della debitrice Cooperativa Edile S.C.a.r.l. e la C. S. S.r.l. si stipulavano un accordo di ristrutturazione del debito, convenendo il pagamento della metà di quanto originariamente dovuto.

Alla luce di tali fatti in diritto ha dedotto:

- la violazione degli <u>obblighi di comportamento</u> gravanti sull'intermediario nella esecuzione dello stesso; la BNL S.p.A. infatti, nell'operazione di incasso titoli opera come mandatario, e in quanto tale assume:
 - ex art. 1708 c.c. l'obbligo di compiere non solo gli atti per i quali l'incarico viene conferito, ma anche quelli necessari per il loro compimento;
 - ex art. 1718 c.c. l'obbligo di provvedere alla custodia delle cose consegnate dal mandantecliente e di tutelare i diritti di quest'ultimo;



ex art. 1375 c.c. il più generico obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da norme di legge: in questo caso, l'inerzia della banca nel compimento dell'attività volta a reintegrare il proprio cliente nel possesso dei titoli ovvero nelle sue ragioni, con la consegna del decreto di ammortamento che sostituisce il titolo, costituirebbero comportamento contrario alla correttezza nell'esecuzione del contratto, che avrebbe determinato l'impossibilità della cliente di recuperare le somme dalla debitrice, le cui condizioni di solvibilità nelle more della inerzia della banca, mutavano al punto da dover essere ammessa ad una procedura concorsuale.

La convenuta in giudizio, BNL S.p.A., ha chiesto il rigetto delle domande di controparte:

- in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'assunto diritto al risarcimento del danno per decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito (costituito dal predetto smarrimento dei titoli da ritenersi verificato il 14 gennaio 2003, ovvero dalla data in cui è stato formalmente comunicato dalla banca al cliente);
- nel merito, ha dedotto la piena legittimità del suo operato, che sarebbe stato conforme ai principi della disciplina in materia di ammortamento di titoli smarriti: infatti dopo lo smarrimento degli stessi, si sarebbe subito attivata comunicando la circostanza alla creditrice in data 14 gennaio 2003, dopo aver già proceduto al necessario storno contabile; ed a seguito delle comunicazioni di parte attrice circa il mancato accordo con la debitrice, avrebbe intrapreso la procedura di ammortamento dei titoli in questione, conclusa con decreto emanato dal Tribunale di Milano il 04-07 giugno 2004;
- ⇒ ha invocato, inoltre, l'accordo transattivo intervenuto tra la C.S. S.r.I. e la debitrice diretta, in base al quale la parte attrice ha accettato di definire il rapporto di credito con la Cooperativa Edile S.C.
 a. r.l. incassando la metà del credito originariamente portato dai titoli cambiari: in considerazione del fatto che l'accordo ha avuto ad oggetto l'intera obbligazione e non solamente una quota della stessa, e chiesto di avvalersi della sua definitiva efficacia liberatoria;
- ⇒ infine ha contestato il calcolo del danno con riguardo al maggior carico di interessi passivi addebitati;

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di ragione:

- 1. l'eccezione di prescrizione è palesemente infondata poiché la responsabilità dedotta da parte attrice è di natura contrattuale onde il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni;
- i fatti allegati dall'attrice sono documentati e pacifici e dimostrano che BNL dopo aver accreditato il 20.11.2002 l'importo portato dai titoli (benchè tre di essi fossero scaduti il 31.10 .2002; cfr doc. 1), ha provveduto allo storno dell'accredito con valuta al 31.10.2002 in data 31.12.2002, dando comunicazione alla cliente solo in data 14.1,2003 dell'avvenuto smarrimento dei titoli in sua custodia quale mandataria per l'incasso;
 - ha inoltre avviato la procedura di ammortamento solo con ricorso in data 7.5.2004, ottenendo, il mese dopo, il decreto di ammortamento;
- 3. è perciò evidente la grave negligenza con cui la banca ha agito, non solo smarrendo i titoli, ma avviando con colpevole ritardo la procedura di ammortamento, poiché se ciò avesse fatto dal momento in cui ha stornato la somma accreditata per aver smarrito i titoli (alla fine di dicembre 2002 anzichè a maggio 2004) avrebbe potuto consegnare il decreto di ammortamento alla cliente verosimilmente un mese dopo (al più tardi a fine gennaio 2003) consentendo alla società di avviare iniziative a tutela della sua posizione creditoria (in forma provvisoriamente esecutiva) in tempo utile rispetto all'avvio della procedura concorsuale che ha riguardato la



debitrice e che l'ha indotta ad accettare un accordo di ristrutturazione del debito, per non aggravare il danno già prodotto (comportamento, quindi, che lungi dall'esonerare la banca dalla responsabilità per il danno arrecato -invero essa non ha alcun titolo per invocare l'effetto estintivo della transazione non essendo debitrice solidale della Cooperativa, bensì responsabile per un titolo del tutto diverso ed autonomo costituito dall' inadempimento del contratto di mandato. - ha avuto l'effetto di contenerlo onde non rischiare di incorrere in responsabilità ex art. 1227 c.c.);

- 4. quanto al danno si osserva che:
 - a. il danno derivato dal mancato incasso dell'importo capitale, dedotta la somma ottenuta in sede di ristrutturazione, è pari ad euro 23.233,97
 - b. il danno derivato dalla maggior somma addebitata per interessi passivi si fonda su una ricostruzione dell'estratto conto effettuata (tramite il consulente di parte) con il riaccredito della somma che parte attrice avrebbe potuto incassare definitivamente in difetto dello smarrimento dei titoli (non risulta invero da alcun elemento che la debitrice all'epoca fosse già insolvente) che appare corretto; così come appare corretto né è contestato il tasso di interesse applicato per la ricostruzione del rapporto dare/avere fino al primo trimestre 2011; onde la differenza tra gli interessi effettivamente addebitati e quelli ricalcolati per l'ipoteso in cui vi fosse stato l'accredito dei titoli smarriti è pari ad euro 44.888,25;
 - c. sicchè parte convenuta va condannata a risarcire il danno di euro 67.205,11 oltre interessi nella misura legale dalla data del 31.10.2002 (data contabile dell'operazione si storno, efr doc. 2) al saldo.

Le spese seguono la soccombenza onde parte convenuta va condannata a rifondere quelle sopportate da parte attrice che si liquidano in euro 7.500,00 per onorari, oltre 688,00 per spese documentate, CPA e Iva come per legge.

Il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia idi impresa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda così decide:

- a) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta Banca Nazionale del Lavoro spa per inadempimento colposo del contratto di mandato per cui è causa; per l'effetto
- b) condanna la convenuta Banca Nazionale del Lavoro spa a rifondere all'attrice Cementazione e Sondaggi srl la somma di euro 67.205,11 oltre interessi nella misura legale dalla data del 31.10.2002 al saldo;
- c) condanna la convenuta Banca Nazionale del Lavoro spa a rifondere all'attrice Cementazione e Sondaggi srl le spese della lite come sopra liquidate in euro 8.188,00 oltre CPA e IVA come per legge.

Milano, 4 marzo 2014

Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro

